ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 23

Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresI' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditorato regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Versione in vigore dal 11 giugno 1995, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Titolo	I — Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo	V
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-23-funzioni-del-personale-del-ruolo-degli-ispettori/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it